



Pordenone 15 gennaio 2019

Spett.li Ditte Clienti

Oggetto: novità normative Legge di Bilancio 2019

Di seguito riportiamo sinteticamente le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018 - GU n. 302 del 31/12/2018 - Supplemento Ordinario n. 62) ed altre novità che decorrono dal 2019.

Novità fiscali

<p>Dal 2019</p> <p>Figli a carico: incremento soglia di reddito complessivo</p> <p>(L. 205/2017, art. 1 c. 252 e 253, che ha modificato l'art. 12 del DPR 917/1986)</p>	<p>Dal 2019 è previsto l'aumento del limite di reddito complessivo, condizione per considerare i figli fiscalmente a carico:</p> <p>figli di età non superiore ai 24 anni: aumento del limite da 2.840,51 a 4.000 euro;</p> <p>altri figli > 24 ANNI: il limite di reddito rimane 2.840,51 euro.</p>
---	---

Novità previdenziali INPS

<p>Proroga al 2019</p> <p>Incentivo Occupazione NEET</p>	<p>L'ANPAL ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 581 del 28/12/2018 con il quale vengono prorogati i termini per usufruire dell'Incentivo Occupazione NEET.</p> <p>Tale incentivo, pertanto, verrà riconosciuto anche per le assunzioni effettuate dal 01/01/2019 al 31/12/2019.</p> <p>L'incentivo, a pena di decadenza, dovrà essere fruito, entro il 28/02/2021.</p>
<p>2019-2020</p> <p>Esonero contributivo assunzioni stabili di giovani fino a 35 anni di età (L. 96/2018, art. 1-bis) e coordinamento con esonero L. 205/2017</p> <p>In attesa di provvedimenti attuativi</p>	<p>L'art. 1-bis della L. 96/2018, di conversione del DL 87/2018, prolunga al 2019 e 2020 l'esonero contributivo della L. 205/2017 per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni di età (in precedenza la L. 205/2017 prevedeva che dal 2019 l'esonero riguardasse solo le assunzioni di giovani under 30).</p> <p>Misura e durata dell'esonero contributivo</p> <p>Esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, fino al massimo di 3.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>È riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi.</p>

<p>Anno 2019</p> <p>Esonero contributivo giovani eccellenze (L. 145/2018, art. 1, c. 706 e seguenti)</p> <p>In attesa di provvedimenti attuativi</p>	<p>Viene introdotto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che dal 01/01/2019 al 31/12/2019 assumono a tempo indeterminato giovani in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ laurea magistrale, ottenuta dal 01/01/2018 al 30/06/2019, con votazione di 110 e lode e con media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del 30° anno di età ▪ dottorato di ricerca ottenuto dal 01/01/2018 al 30/06/2019, prima del compimento del 34° anno di età. <p>L'esonero spetta anche per la trasformazione a tempo indeterminato nel 2019 di contratto a tempo determinato (fermo il possesso dei requisiti alla data della trasformazione).</p> <p>L'esonero non è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai rapporti di lavoro domestico ▪ ai datori di lavoro che nei 12 mesi precedenti all'assunzione abbiamo effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nell'unità produttiva in cui intendono assumere. <p>Misura e durata dell'esonero contributivo</p> <p>L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, spetta per un periodo massimo di 12 mesi nel limite massimo di 8.000 euro.</p> <p>Per le assunzioni a tempo parziale l'importo dell'esonero viene proporzionalmente ridotto.</p> <p>È cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti de minimis.</p> <p>Portabilità dell'esonero</p> <p>L'esonero è "portabile", nel senso che è riconosciuto, per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra l'01/01/2019 e il 31/12/2019, assumano a tempo indeterminato il lavoratore per la cui assunzione, in precedenza, un altro datore di lavoro abbia già parzialmente fruito dello stesso incentivo.</p> <p>Decadenza</p> <p>L'esonero viene revocato e recuperato se si è proceduto a licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con esonero o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato nella medesima qualifica del lavoratore con esonero, effettuati nei 24 mesi successivi all'assunzione con beneficio.</p> <p>Modalità e riconoscimento dell'esonero</p> <p>Le modalità di fruizione saranno stabilite dall'INPS.</p>
<p>Anno 2019</p> <p>Congedo di paternità (L.145/2018, art. 1, c. 278)</p>	<p>Proroga per l'anno 2019 del congedo di paternità, fruibile entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ congedo obbligatorio: 5 giorni, anche in via non continuativa (nel 2018 era di 4 giorni) ▪ congedo facoltativo: 1 giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione.

<p>Dal 2019</p> <p>Maternità obbligatoria: slittamento dell'intera fruizione dopo il parto (L.145/2018, art. 1, c. 485)</p>	<p>I 5 mesi della maternità obbligatoria potranno essere fruiti interamente dopo il parto se il medico del SSN e il medico competente in materia di sicurezza sul lavoro certificano che non vi è pregiudizio per la lavoratrice e per il nascituro.</p>
<p>Dal 2020 AGRICOLTURA</p> <p>DMAG tramite UniEMens (L. 199/2016, art. 8, c. 2 modificata dalla L. 145/2018, art. 1, c. 1136, lett.b)</p>	<p>L'obbligo di integrazione del DMAG nell'UniEMens, relativo al settore Agricoltura, decorre dal 1° gennaio 2020, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di 01/2020.</p>

Novità assicurative INAIL

<p>Anno 2019</p> <p>Revisione tariffe dei premi e novità Autoliquidazione INAIL (L. 145/2018, art. 1, c. 1121-1126)</p> <p>In attesa di provvedimenti attuativi</p>	<p>Con Comunicato stampa del 04/01/2019, l'INAIL riassume le novità introdotte dalla L. 145/2018.</p> <p>Revisione tariffe INAIL</p> <p>Viene disposta la riduzione delle tariffe dei premi e dei contributi</p> <p>INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con effetto dall'01/01/2019 al 31/12/2021.</p> <p>Dal 01/01/2019 viene disposta la riduzione della misura massima dei tassi medi nazionali, da 130 a 110 per mille.</p> <p>Proroga adempimenti Autoliquidazione INAIL 2018/2019</p> <p>Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe dal 1° gennaio 2019, è prevista per il solo anno 2019 la proroga dei</p> <p>seguenti termini relativi all'Autoliquidazione:</p> <p>dal 31/12/2018 al 31/03/2019, il termine entro cui l'INAIL metterà a disposizione ai datori di lavoro le basi di calcolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 16/02 al 16/05/2019 il termine dei versamenti (regolazione 2018 e rata 2019); nel caso di pagamento rateale, entro il 16/05 si verserà la prima e la seconda rata <p>dal 16/02 al 16/05/2019 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte da parte dei datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2019 un importo di retribuzioni inferiore a quello del 2018</p> <p>dal 28/02 al 16/05/2019, il termine per la presentazione della denuncia telematica.</p> <p>Il differimento dei termini disposto dalla L. 145/2018 riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività" • la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani • la Tariffa dei premi del settore navigazione. <p>Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai, vetturini e ippotrasportatori: questi premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla L.147/2013 che per il 2019 è pari al 15,24%.</p>
---	--

	<p>Abrogazioni</p> <p>Dal 2019 sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none">riduzione premi edilizia (11,50%) (dal 2019 la riduzione resterà in vigore solo ai fini INPS)premio supplementare per silicosi/asbestosi (art. 153 e 154 del DPR 1124/65).
<p>Anni 2018-2019-2020</p> <p>INAIL - % Addizionale Fondo Amianto (L. 205/2017, art. 1, c. 189)</p>	<p>La L. 205/2017 ha stabilito che per gli anni 2018, 2019 e 2020 non si applica l'addizionale Fondo amianto a carico delle imprese, dovuta sui premi dei settori delle attività lavorative con esposizione all'amianto.</p>

Cordiali Saluti

Studio Mauro Ius